



DECRETO N. 179 DEL 23/12/2024

OGGETTO: Aggiornamento della “Targa di riconoscimento per le imprese che non svolgono servizio di ospitalità” e della “Targa di riconoscimento per le imprese che svolgono servizio di ospitalità”, approvate con Decreto n. 183 del 28/11/2018 del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione. Decreto Legge n. 173 del 11/11/2022 e Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 145. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e ss.mm.ii.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si aggiornano la Targa di riconoscimento per le imprese che non svolgono servizio di ospitalità” e la “Targa di riconoscimento per le imprese che svolgono servizio di ospitalità”, approvate con Decreto n. 183 del 28/11/2018 del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione a seguito dell’emanazione del Decreto Legge n. 173 del 11/11/2022 e del Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 145 che ha introdotto l’obbligo di attribuzione ed esposizione del codice identificativo nazionale (C.I.N.), da parte delle strutture agrituristiche. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E MARKETING TERRITORIALE

PREMESSO che la Regione Veneto, nell’ambito degli indirizzi della politica comunitaria e in armonia con la normativa statale e regionale in materia di sviluppo del settore agricolo, ittico e del turismo disciplina, con la L. R. n. 28 del 10/08/2012 e s.m.i., l’esercizio delle attività di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo e oleoturismo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1638 del 22 dicembre 2023 avente come oggetto “Approvazione delle nuove disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento delle attività di agriturismo”. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e ss.mm.ii. e Legge regionale 20 settembre 2022 n. 23;

PREMESSO che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 1638 del 22 dicembre 2023, ha adottato i Criteri generali e la procedura per la classificazione delle aziende agrituristiche che offrono servizio di ospitalità in alloggi e spazi aperti, nonché la Tabella per il calcolo della categoria di classificazione per le imprese agrituristiche operanti nella Regione del Veneto;

CONSIDERATO che con la medesima D.G.R. n. 1638/2023 all’allegato D, Punto 11 – Obblighi, ha altresì stabilito che le imprese agrituristiche operanti nella Regione del Veneto ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 28/2012 e ss.mm.ii., hanno l’obbligo dell’esposizione per le aziende che svolgono servizio di alloggio della “Targa di riconoscimento per le imprese che svolgono servizio di ospitalità”, mentre le rimanenti hanno l’obbligo dell’esposizione della “Targa di riconoscimento per le imprese che non svolgono servizio di ospitalità”, approvate con Decreto n. 183 del 28/11/2018 del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione in base ai criteri richiamati dal Decreto MiPAAF del 13 febbraio 2013 - *Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche* e con le modalità previste dal Decreto MiPAAF del 3 giugno 2014 - *Modalità di applicazione del Marchio nazionale dell’agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell’agriturismo* e del Manuale d’uso del marchio Agriturismo Italia;

CONSIDERATO che il Decreto n. 183 del 28/11/2018 del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione prevede inoltre che:

- la "Targa di riconoscimento" deve essere obbligatoriamente posta in modo visibile all'ingresso della struttura ricettiva e non riportare, in difformità al modello approvato, altri loghi e iscrizioni diverse dalla denominazione dell'azienda agrituristica e, per le sole imprese che svolgono servizio di ospitalità, il numero di "girasoli" determinati con la classificazione;
- nella costruzione della targa di riconoscimento, devono essere considerate le indicazioni richiamate dai Decreti del MiPAAF del 13 febbraio 2013 e del 3 giugno 2014 nonché l'utilizzo di materiale atto a garantire stabilità e durata;

PRESO ATTO che con Decreto Legge n. 173 del 11/11/2022, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, il "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" ha assunto la denominazione di "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";

CONSIDERATO che il Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 145 "Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 13 ter detta una nuova disciplina per i locatori turistici e per i titolari di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, ivi compresi gli agriturismi ricettivi, che prevede l'assegnazione da parte del Ministero del Turismo di un codice identificativo nazionale (C.I.N.) circa le attività e gli immobili da loro gestiti.

PRESO ATTO CHE il comma 6 dell'art. 13 ter del sopracitato Decreto Legge prevede che "*Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici.*";

VISTO il Regolamento della Regione del Veneto n. 6 del 16/12/2024 Disciplina delle modalità di rilascio del codice identificativo regionale (C.I.R.) e delle modalità di esposizione, in conformità all'articolo 13 ter del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, del codice identificativo nazionale (C.I.N.) delle strutture agrituristiche che esercitano attività di ospitalità in alloggi ed in spazi aperti ai sensi della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 (art. 19 ter), in cui al comma 1 dell'articolo 5 è previsto: "*Il C.I.N. deve essere esposto su una targa affissa in modo ben visibile all'ingresso esterno sede della struttura, preferibilmente nello spazio immediatamente sottostante al segno distintivo della classificazione assegnata alla stessa*";

RITENUTA pertanto la necessità di aggiornare i modelli delle Targhe di riconoscimento per lo svolgimento dell'attività agrituristica di cui al sopracitato Decreto n. 183/2018, sia per quanto riguarda il nuovo logo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, come modificato con D.L. n. 173 del 11/11/2022, sia per quanto riguarda la possibilità per gli agriturismi che svolgono attività di ospitalità, di inserimento del codice identificativo nazionale (C.I.N.), previsto all'art. 13 ter del D.L. n. 145/2023, nello spazio immediatamente sottostante al segno distintivo della classificazione;

VISTA la Legge regionale n. 28 del 10 agosto 2012 e ss.mm.ii. "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario";

VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"» ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1663 del 29/12/2023 con la quale è stato prorogato fino al 31/12/2024 al Dott. Mauro Giovanni Viti l'incarico ad interim di Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, attribuitogli dalla Giunta regionale con DGR n. 1848 del 29/12/2021 e confermato con DGR n. 763 del 29/06/2022, DGR n.1672 del 30 dicembre 2022 e DGR n.713 del 22/06/2023.

DECRETA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'aggiornamento dei modelli di targa di riconoscimento per le aziende che svolgono attività di agriturismo di cui al Decreto del Direttore della Direzione Promozione economica e internazionalizzazione n. 183/2018 individuati negli allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parti integranti e sostanziali:
 - Allegato A "Modello di targa di riconoscimento per le sole imprese che non svolgono servizio di ospitalità";
 - Allegato B "Modello di targa di riconoscimento per le sole imprese che svolgono servizio di ospitalità";
3. di prevedere, per le aziende che svolgono attività di ospitalità, la facoltà di inserimento del codice identificativo nazionale (C.I.N.). previsto all'art. 13 ter del D.L. n. 145/2023, nello spazio immediatamente sottostante al segno distintivo della classificazione, come previsto nel modello di cui all'allegato B;
4. di stabilire che la targa di riconoscimento deve essere obbligatoriamente posta in modo visibile all'ingresso esterno sede della struttura e non riportare, in difformità al modello approvato, altri loghi e iscrizioni diverse dalla denominazione dell'azienda agrituristica;
5. di stabilire che, nella costruzione della targa di riconoscimento, devono essere considerate le indicazioni richiamate dai Decreti del MiPAAF del 13 febbraio 2013 e del 3 giugno 2014, nonché l'utilizzo di materiale atto a garantire stabilità e durata;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL DIRETTORE
Dott. Mauro Giovanni Viti
*(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs n. 82/2005)*

SP



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 179 del 23/12/2024

MODELLO DI TARGA DI RICONOSCIMENTO PER LE IMPRESE CHE NON SVOLGONO SERVIZIO DI OSPITALITA'





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 179 del 23/12/2024

MODELLO DI TARGA DI RICONOSCIMENTO PER LE IMPRESE CHE SVOLGONO SERVIZIO DI OSPITALITA'



**agriturismo
italia**

Denominazione Azienda



CIN: ITXXXXXXXXXXXXXXXXXX

